

Novità in materia di consultazioni elettorali e referendarie

Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede, potenziamento della digitalizzazione dei sistemi elettorali e sottoscrizione con firma digitale delle liste di candidati da parte degli elettori fisicamente impossibilitati ad apporre la firma autografa.

Il **decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27** “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025”, il cui **articolo 1** ha previsto per quest’anno lo svolgimento delle votazioni in due giorni (anziché uno solo come previsto dalla disciplina attuale), nelle giornate di domenica e di lunedì, ha anche introdotto una disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cd. elettori fuori sede, previsto misure finalizzate al potenziamento della digitalizzazione dei sistemi elettorali e disciplinato la sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori fisicamente impossibilitati ad apporre la firma autografa.

Si riassumono qui le principali novità previste dal decreto-legge.

Elettori fuori sede (articolo 2)

Analogamente a quanto già previsto per le elezioni europee del 2024, **per i referendum abrogativi** da tenersi nel 2025 l'articolo 2 del decreto-legge detta una disciplina sperimentale per consentire l’esercizio del diritto di voto agli elettori temporaneamente domiciliati, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, in un comune situato in una provincia diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Gli elettori fuori sede possono essere ammessi al voto nel comune in cui sono temporaneamente domiciliati previa presentazione di domanda al comune, da effettuarsi almeno 35 giorni prima della votazione, allegando la documentazione prescritta dal comma 2 dell’articolo 2. La domanda può essere revocata entro il termine di 25 giorni prima della votazione.

Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune rilascia all’elettore fuori sede l’attestazione di ammissione al voto con l’indicazione della sezione presso cui votare,

Nel caso di un alto numero di elettori fuori sede la norma consente ai comuni l’istituzione di sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione speciale ogni 800 elettori fuori sede ammessi al voto.

Potenziamento delle misure in materia di digitalizzazione dei sistemi elettorali (articolo 3)

Ai fini del potenziamento delle prestazioni erogate dal SIEL (Sistema informativo elettorale del Ministero dell’Interno) e per innalzarne i livelli di sicurezza, è stato previsto un fondo con uno stanziamento di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, ed istituita una nuova figura dirigenziale nell’ambito del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno.

Sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa (articolo 4)

In considerazione della [Sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 23 gennaio 2025](#) - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e dell'art.2, comma 6, del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) nella parte in cui non consentono all'elettore che non sia in grado di apporre una firma autografa di sottoscrivere in altro modo una lista di candidati alle elezioni – l'articolo 4 del decreto-legge ha previsto, con riferimento a tutte le tipologie di consultazioni elettorali, la possibilità di sottoscrivere le liste di candidati con firma digitale secondo le modalità previste [dall'articolo 20, comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale](#) (CAD).

Tale facoltà è concessa all'elettore che non possa apporre firma autografa a causa di un grave impedimento fisico ex [art. 55, secondo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361](#) (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità).

La medesima possibilità è estesa agli elettori che si trovino nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi [dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1](#), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22 (elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto organizzati dai comuni ex art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché elettori affetti da gravi infermità e in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano).

Il documento informatico di presentazione della lista con firma digitale, generato con le modalità del citato articolo 20, comma 1-bis del CAD, dovrà essere consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature, corredato dalla certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.